COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

QUARANTA: Ordinamento della professione di biologo (1812) 917

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* 917, 918, 920, 923 925, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 934, 935 936, 938, 939, 942, 943

BISANTIS . 918, 919, 929, 934, 936, 939, 942

BOSISIO 928

COCCIA 925

DE FLORIO 922, 925, 938, 942, 943

MANNIRONI 923, 925, 927, 928, 930, 932, 934 935, 936

MARTUSCELLI 933

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 918, 919, 920, 922, 923 927, 930, 932, 933, 934, 935, 936

PENNACCHINI . 928, 929, 931, 932, 933, 936

SFORZA 927, 928

La seduta comincia alle 9,55.

MANNIRONI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quaranta: Ordinamento della professione di biologo (1812).

PRESIDENTE, *Relatore ff.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Quaranta: Ordinamento della professione di biologo (1812).

Sostituirò il relatore Reggiani, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna a causa di altri impegni. Ricordo che in una precedente seduta, è stato osservato che questa proposta di legge non dovrebbe contenere norme regolamentari, mentre secondo altra tesi non sarebbe errato includere in questa proposta delle norme anche se di carattere prevalentemente regolamentari. Il problema è sorto in seguito alla presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti, che in gran parte avevano natura strettamente regolamentare.

Il Governo ha seguito questo indirizzo proprio perché la nostra Commissione aveva già accolto tale orientamento discutendo la analoga proposta di legge sull'ordinamento della professione di geologo. L'eccezione fatta per i geologi non deve divenire una regola; ritengo, anzi, che la Commissione, accettando di inserire norme regolamentari nella legge per i geologi, abbia commesso un errore, perché i principî costituzionali relativi alla separazione dei poteri vanno rispettati.

Riconosco che può esser una soluzione pratica inserire in alcune leggi delle norme a carattere prevalentemente regolamentare, perché in questo modo si evitano ritardi nell'applicazione delle leggi stesse quando la emanazione dei regolamenti avvenga con ritardo o manchi del tutto. Mi sembra che il principio della divisione dei poteri vada rispettato anche perché un provvedimento che sia quasi completamente di natura regolamentare, assorbe impropriamente l'attenzione ed il lavoro del Parlamento.

Per tutte queste considerazioni ritengo si possa sciogliere la riserva avanzata in precedenza sul problema della natura delle norme

di questa legge, che indubbiamente deve contenere solo norme di carattere legislativo. In un secondo tempo il Governo provvederà ad emanare il regolamento di sua competenza.

Ritengo quindi, essendosi già svolta la discussione, che si possa passare all'esame degli articoli ed avremo così la possibilità di discutere con una maggiore diffusione questi argomenti a seconda della norma in esame. Alcuni deputati hanno obiettato che il regolamento va fatto dal Governo e che noi, in questa sede, dobbiamo occuparci di elaborare solamente le norme di legge.

BISANTIS. Sono perfettamente d'accordo su questa impostazione, ed anzi insisto perché ad essa la Commissione si attenga.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Premesso che al Governo interessa la definizione giuridica della professione di biologo (tanto è vero che ha espresso il suo assenso a questo provvedimento), è sembrato opportuno inserire nella legge anche queste norme definite regolamentari per permettere una più rapida attuazione pratica del provvedimento in quanto, e l'esperienza ce lo ha insegnato, seguendo la via normale si otterrebbe un prolungamento dei tempi di realizzazione che non credo sia da nessuno auspicato.

Non mi resta comunque, con queste osservazioni, che rimettermi a quello che sarà la decisione della Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo.

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto della professione del biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico. Mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

In ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate il biologo deve essere chiamato a svolgere funzioni di perito e arbitratore.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma, introducendo il principio in esso enunciato come lettera *i*) aggiuntiva al primo comma.

Come relatore sono d'accordo su questo emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei far presente che non si può stabilire una competenza esclusiva in materia di perizie ed arbitrati a favore del biologo soprattutto in tema di perizie giudiziarie; pertanto il Governo propone la soppressione dell'ultimo comma prevedendo però, contemporaneamente, tra le attribuzioni del biologo la materia delle perizie e degli arbitrati.

PRESIDENTE, *Relatore ff*. Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 3, di cui il Governo propone la soppressione:

« In ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate il biologo deve essere chiamato a svolgere funzioni di perito e arbitratore ».

(*Non è approvato*).

Il comma è pertanto soppresso.

Dò lettura del punto *i*) aggiuntivo proposto dal Governo:

« *i*) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopra menzionate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3 quale risulta a seguito degli emendamenti testé approvati:

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto della professione di bio-

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti pategeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Albo ed elenco speciale dei biologi.

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

Il Governo propone di sopprimerlo sostituendolo con il seguente:

Segreto professionale.

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto del quale abbia avuto notizia per ragioni della proprio professione.

BISANTIS. Si tratta di un articolo completamente diverso. Ritengo che l'articolo 4 del testo della proposta di legge vada mantenuto, in quanto stabilisce la competenza del Consiglio nazionale dell'ordine. Sono, però, favorevole all'accoglimento del testo proposto dal Governo che prevede, come per tutti gli altri professionisti, l'obbligo del segreto professionale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei chiarire i motivi per i quali il Governo propone la soppressione dell'articolo 4 della proposta di legge: esso è pleonastico in quanto l'articolo 9, primo comma, lettera *b*), contempla anch'esso le competenze del Consiglio per cui sembra opportuno introdurre al posto dell'articolo 4 la norma sul segreto professionale.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Allora, con l'intesa di riconsiderare la norma di cui all'articolo 4 in sede di esame dell'articolo 9, dò lettura dell'emendamento proposto dal Governo: *Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

Segreto professionale.

Il professionista iscritto nell'albo non può senza giusta causa rivelare un segreto del quale abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché di vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

Il Governo ha presentato due emendamenti. Dò lettura del primo emendamento: *Al primo comma, lettera* c), *sopprimere le parole:* « e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché di vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine ».

Dò lettura del secondo emendamento: *Sopprimere l'ultimo comma:* « L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente consiglio dell'Ordine ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per quanto riguarda l'ultimo comma, la soppressione proposta dal Governo è giustificata dalla stessa *ratio* esposta per l'articolo 4: questo comma sarebbe pleonastico, per l'esistenza dell'articolo 9.

Per quanto riguarda, invece, la soppressione di parte della lettera *c*), faccio presente che l'« essere di... costante decoro di condotta nell'esercizio della professione... » non può costituire requisito per l'iscrizione ma al caso obbligo del professionista già iscritto.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Do lettura del primo emendamento: *Al primo comma, lettera* c), *sopprimere le parole:* « e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché di vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'emendamento è approvato e l'inciso soppresso.

Dò lettura del secondo emendamento. *Sopprimere l'ultimo comma:* « L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente consiglio dell'Ordine ».

Trattandosi d'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto l'emendamento soppressivo del Governo è accolto ed il comma soppresso.

Do lettura dell'articolo 5 che, con gli emendamenti testè approvati, e con una modifica formale alla lettera *a*), risulta così formulato:

ART. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, cui il Relatore si dichiara favorevole:

ART. 6.

Iscrizioni all'albo di professori universitari e liberi docenti.

All'albo professionale dei biologi possono essere iscritti anche indipendentemente dal

requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Lo pongo in votazione con la modifica formale di sostituire in questo articolo ed in tutti gli altri ove ce ne fosse bisogno le parole: « iscrizione all'albo » con le altre « iscrizione nell'albo ».

Do lettura del nuovo testo:

ART. 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti.

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

Do lettura dell'articolo 7 cui il Relatore si dichiara favorevole:

ART. 7.

Iscrizione all'albo dei cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per l'iscrizione all'albo di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Anche a questo articolo propongo la modifica formale della iscrizione « nell'albo » e la sostituzione del verbo «operino» con «operano ».

Do lettura del testo quale risulterebbe con le modifiche proposte:

ART. 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero posono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato una serie di articoli aggiuntivi, che regolano le questioni particolari. Do lettura di quelli che andrebbero inseriti dopo l'articolo 7 precisando che ve ne sono altri, e numerosi, soprattutto dopo l'articolo 12:

ART. 7-*A*).

Modalità di iscrizione nell'albo.

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per la iscrizione negli albi professionali, nonché, se del caso, la documentazione di cui all'articolo precedente.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 6 debbono, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5 il consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7-*B*).

Dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 7-*C*).

Iscrizione - Rigetto della domanda.

Il consiglio dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, deve essere motivata.

Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda.

ART. 7-*D*).

Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 7-*E*).

Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale.

Il consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1, del comma precedente.

ART. 7-*F*).

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del consiglio dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 7-*G*).

Tessera di riconoscimento.

Il presidente del consiglio dell'Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Sulla base delle decisioni prese in precedenza, o il Governo ritirerà questi emendamenti, oppure dovremo respingerli.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo dichiara di rimettersi alla Commissione, con le motivazioni precedentemente espresse.

DE FLORIO. Signor Presidente, credo che su questo aspetto, di carattere più generale, la Commissione si sia soffermata, anche l'altra volta con una certa vivacità di confronti di idee.

In linea di massima, riaffermiamo che questa distinzione tra norme regolamentari e norme strettamente legislative, seppure nella prassi esiste, non può ritenersi categorica.

D'altra parte, nell'approvazione di altri ordinamenti professionali abbiamo seguito il criterio dell'inclusione di norme regolamentari il che, per altro, non trova il Governo dissenziente, non fosse altro perché con questo metodo si consente un'applicazione immediata della legge. Ricordo che vi sono leggi che attendono da anni, o da decenni, o addirittura da oltre un secolo delle norme regolamentari che non vengono approvate.

Noi siamo, ovviamente, consenzienti sul principio di una delegazione agli organi esecutivi di potestà legislative di cui il Parlamento rivendica la propria gelosa, esclusiva proprietà. Inoltre, troviamo in questa legge uno sforzo apprezzabile realizzato dal Governo: quello, cioè, dell'inserimento, attraverso una serie di emendamenti (inserimento che è già possibile effettuare in questa legge), di tutto il complesso di norme regolamentari, tanto che ci si potrebbe domandare, una volta approvati gli emendamenti che il Governo ci propone, che cosa resti ancora da regolamentare.

Vi sono delle ragioni urgenti che ci spingono ad approvare questa proposta di legge, non tanto per il rispetto dovuto ad una categoria professionale priva di un suo ordi-

namento, quanto per esigenze di carattere pubblico.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* La volta scorsa ho sostenuto la tesi oggi svolta dal deputato De Florio senonché, dopo un approfondito esame della situazione, sono giunto, attraverso una rigorosa valutazione complessiva, alla formulazione del concetto da me espresso questa mattina, antitetico al precedente. Come Relatore, quindi, mi rimetto alla Commissione.

La forza delle argomentazioni sostenute dal deputato De Florio è evidente, però è anche implicito il riconoscimento di una carenza nel funzionamento di determinati organi dell'esecutivo che nemmeno noi siamo in grado di controllare, forse per la vischiosità del lavoro di certi ambienti e la difficoltà di ottenere sollecite risposte.

Tenendo, quindi, presente un fattore di utilità e di praticità mi rimetterei alla Commissione. Questo è un mutamento di indirizzo ed il fatto che l'intelligenza non sta soltanto nel perseverare, ma anche nel cambiare idea quando ciò si riveli giusto, è dimostrato anche dalla mia remissione alla Commmissione.

D'altro lato precedenti ne esistono: esiste la legge professionale degli avvocati e procuratori dove qualche norma regolamentare è stata inserita e la stessa cosa è accaduta in modo molto più ampio nella legge sui geologi.

Si potrà sostenere che, per queste norme proposte dal Governo, è sempre discutibile se siano regolamentari o meno, e che nell'incertezza la Commissione giustizia si è adattata al limitre tra il regolamento e la legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È stato spiegato più volte il rapporto tra potere regolamentare e potere legislativo. Il limite esiste per il potere regolamentare che non può estendersi sino a trattare materie tipiche del potere legislativo mentre, secondo me, non è detto che il potere legislativo non possa assumere l'iniziativa ed approvare alcune norme regolamentari, anche se questo non è un criterio che si possa affermare tranquillamente, almeno allo stato attuale delle cose.

Sulla questione di principio mi sento, quindi, abbastanza tranquillo; per quanto riguarda l'assetto pratico, è evidente che esiste l'urgenza, e – dice bene il deputato De Florio – che se respingessimo gli emendamenti del Governo perderemmo moltissimo tempo per la effettiva applicazione della nuova legge; approvandoli, invece, creeremmo rapidamente una legge in grado di funzionare subito e completamente.

MANNIRONI. Sono d'accordo con il principio generale che è stato affermato, e cioè che, al fine di poter realizzare un più spedito lavoro legislativo, bisognerebbe ridurre tutte le leggi che variamo alle strutture essenziali, rinviando ai regolamenti i particolari ed i dettagli. Penso che questo sia un principio unanimemente acquisito.

In pratica, però, concordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario; ci troviamo di fronte ad un lavoro già fatto e che, nel merito, è indiscutibilmente apprezzabile, per cui sarei del parere di approvare tutti o quasi gli emendamenti che il Governo ha presentato. Penso che questa linea di condotta sia conveniente ai fini della praticità e della snellezza dei nostri lavori.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Preso atto delle dichiarazioni espresse dai rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari della nostra Commissione, do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo del Governo 7-*A*.

ART. 7-*A*).

Modalità di iscrizione nell'albo.

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per la iscrizione negli albi professionali, nonché, se del caso, la documentazione di cui all'articolo precedente.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 6 debbono, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5 il consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'inciso contenuto nel primo comma dove è detto che « se del caso » vanno presentati per la iscrizione all'albo i documenti relativi alla cittadinanza italiana, al godimento dei diritti civili, ecc. di cui all'articolo 5. Mi sembra assolutamente fuori posto l'inciso e presento il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « se del caso ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Accolto questo emendamento per una migliore sistematica dell'articolo suggerisco di porre al secondo posto l'attuale quarto comma. Se non ci sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del testo dell'articolo aggiuntivo 7-A quale risulterebbe a seguito delle modifiche apportate:

ART. 7-*A*).

Modalità di iscrizione all'albo.

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5 il consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Lo pongo in votazione avvertendo che se approvato esso assumerà il numero progressivo 8.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 7-*B*, al quale, come relatore, sono favorevole.

ART. 7-*B*).

Dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Ritengo opportuno, invece, proporre una modifica formale per rendere il concetto in modo più corretto dal punto di vista letterale. Do lettura del testo modificato:

ART. 7.-*B*).

Dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Per l'iscrizione nell'elenco dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Pongo in votazione l'articolo 7-*B* che se approvato assumerà il numero progressivo 9.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 7-*C*:

ART. 7-*C*).

Iscrizione – Rigetto della domanda.

Il consiglio dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, deve essere motivata.

Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo

comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda.

DE FLORIO. Desidero fare rilevare che non è fissato alcun termine per la decisione del Consiglio nazionale per cui, teoricamente, potrebbero anche passare degli anni. Per queste ragioni ritengo necessario indicare un termine preciso.

In merito al termine di tre mesi stabilito al primo comma dell'articolo, desidero fare rilevare che, a mio giudizio, è troppo ampio; penso, quindi, che convenga ridurlo ad un mese.

COCCIA. Il rilievo del collega De Florio mi sembra esatto anche preché il numero dei biologi è piuttosto limitato; saranno circa tre mila unità e non più. Il termine di un mese sarebbe quindi sufficiente.

BOSISIO. Per quanto riguarda il problema del termine della decisione del Consiglio nazionale, penso che si potrebbe stabilire che, se il Consiglio non decide entro un certo termine, l'interessato acquista il diritto all'iscrizione.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Come relatore la soluzione proposta dal collega Bosisio suscita in me diverse perplessità. Contro la mancata decisione sulla iscrizione si potrebbe proporre ricorso al Consiglio di Stato. In nessun caso si può stabilire che la mancata risposta significa assenso; una conseguenza del genere sarebbe contraria alla prassi della nostra amministrazione.

DE FLORIO. All'articolo 10 si stabilisce che le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni e cancellazioni dall'albo e dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, con ricorso alla commissione centrale di cui all'articolo 12.

Ritengo che si tratti di un gravame di carattere amministrativo e vorrei sapere se contro le decisioni di questa commissione centrale sia ammessa la tutela normale.

Presento, intanto il seguente emendamento:

« *Al primo comma dell'articolo* 7-C *sostituire le parole*: di tre mesi, *con le altre*: di due mesi ».

MANNIRONI. Vorrei far presente alla Commissione che in questo articolo non è previsto un caso, a mio avviso molto importante, quello cioè del rigetto della domanda da parte del consiglio dell'Ordine. Bisognerebbe prevedere la possibilità per l'interessato di impugnare anche nel merito le deliberazioni negative dell'organo di primo grada e non solamente in caso di mancata deliberazione. Desidero quindi presentare un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Il deputato Mannironi propone, pertanto, di inserire nel secondo comma dell'articolo 7-*C*, dopo le parole « dal primo comma », le parole « o abbia rigettato la domanda ». Osservo che questo concetto è già contenuto nell'articolo 10 della legge.

MANNIRONI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Do lettura dell'emendamento Mannironi:

« *Al secondo comma dell'articolo* 7-C *dopo le parole*: dal primo comma, *aggiungere le altre*: o abbia rigettata la domanda ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Di Florio, inoltre, propone di sostituire al secondo comma dello stesso articolo le parole: « decide sul ricorso » con le altre « decide sulla domanda » e di fissare un termine di tre mesi entro il quale il Consiglio nazionale sarà tenuto a decidere.

Il relatore ed il Governo sono favorevoli a questi emendamenti.

Do lettura del primo emendamento De Florio:

« *Al primo comma sostituire le parole*: di tre mesi, *con le altre*: di due mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento De Florio:

« *Al secondo comma sostituire le parole*: proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda, *con le altre*: riprorre domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7-*C* aggiuntivo, quale risulterebbe a seguito degli emendamenti approvati:

ART. 7-*C*).

Iscrizione.

Il consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro dei consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma o abbia rigettata la domanda, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, assumerà il numero 10.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-*D*:

ART. 7-*D*).

Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

L'anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il numero 11.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-*E* proposto dal Governo.

ART. 7-*E*).

Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale.

Il consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il n. 12.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-*F*).

ART. 7-*F*).

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del consiglio dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Propongo il seguente emendamento: « *Sostituire le parole*: debbono essere trasmessi, *con le altre*: sono trasmessi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 7-*F* con la correzione della parola « Ministero » in « Ministro »:

ART. 7-*F*).

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del consiglio dell'Ordine al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso arsumerà il numero 13.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-*G*:

ART. 7-*G*).

Tessera di riconoscimento.

Il presidente del consiglio dell'Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola

con il pagamento delle quote annuali ed a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Lo pongo in votazione sostituendo le parole « deve essere munita » con le altre « é munita » e con l'intesa che se approvato prenderà il n. 14.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 8 nel testo della proposta di legge:

ART. 8.

Ordine nazionale dei biologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

Ordine nazionale dei biologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei biologi.

L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico.

MANNIRONI. Perché il Governo propone un testo sostitutivo in cui è soppressa la frase: « ... ed eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine » ?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Perché il Governo nel complesso dei suoi emendamenti inserisce questo concetto nel successivo articolo 9 della proposta di legge aggiungendo un primo comma in cui, sia pure indirettamente, è prevista l'elezione del Consiglio da parte degli iscritti all'albo.

Quello, invece, che non mi convince è il secondo comma, ove si attribuisce all'ordine dei biologi personalità giuridica di diritto pubblico. Si tratta di una procedura inusitata e non trova riscontro negli altri ordinamenti professionali.

MANNIRONI. Desidero sapere se esistono altri ordini professionali che abbiano personalità giuridica di diritto pubblico.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Nessun ordine professionale ha personalità giuridica di diritto pubblico.

SFORZA. Per quanto riguarda questo secondo comma dell'articolo 8, vorrei sapere se il relatore sia favorevole alla soppressione di tutto il comma o intenda sopprimere solo le parole « di diritto pubblico ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Sono favorevole alla soppressione dell'intero comma, in quanto non concordo sulla opportunità di questa norma che, inoltre, non è prevista per gli altri ordinamenti professionali.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Dichiaro di concordare con il relatore.

MANNIRONI. Per nessun ordine professionale, come ha fatto rilevare il Presidente, è stata prevista esplicitamente la personalità giuridica che, tuttavia, si ritiene implicita. Vorrei sapere se esista una norma precisa che preveda tale principio.

Personalmente, ritengo che sarebbe opportuno precisare nella stessa legge che l'ordine ha personalità giuridica.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Per questo problema è necessario richiamarsi alla legge fondamentale degli ordini professionali, che detta norme di carattere generale.

SFORZA. Vorrei sapere se il consiglio di un ordine professionale è in grado di accettare un legato lasciato da un benefattore; il legato non potrebbe essere accettato se l'ordine non avesse personalità giuridica.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Allo stato attuale non è possibile. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento governativo all'articolo 8 della proposta di legge: « L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico ». Il Governo si rimette alla Commissione ed il Relatore si è dichiarato contrario.

(*Non è approvato*).

Dò lettura dell'articolo 8, nel testo proposto dal Governo quale risulta a seguito della soppressione testè approvata.

ART. 8.

Ordine nazionale dei biologi.

« Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei biologi ».

Lo pongo in votazione con l'avvertenza che, se approvato, esso prenderà il n. 15.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 9 nel testo della proposta di legge:

ART. 9.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) vieta l'uso del titolo se accerta che, chi aveva diritto a conservarlo, eserciti attività incompatibile, tenga condotta non conforme al decreto dell'Ordine, non eserciti la professione con probità, diligenza e con spirito di colleganza;

f) provede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

Il Governo propone di modificare il titolo in « Consiglio dell'Ordine ». Pongo in votazione questo emendamento, accolto dal Relatore: « *Sostituire il titolo dell'articolo*: Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, *con il seguente*: Consiglio dell'Ordine ».

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere, al primo comma, lettera* b), *dopo le parole*: dell'elenco speciale, *le parole*: curandone la revisione almeno ogni due anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente emendamento:

« *Sopprimere, al primo comma, la lettera* e) ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento della lettera *e*) che è così formulata:

« *e*) vieta l'uso del titolo se accerta che, chi aveva diritto a conservarlo, eserciti attività incompatibile, tenga condotta non conforme al decreto dell'Ordine, non eserciti la professione con probità, diligenza e con spirito di colleganza; ».

(*Non è approvato*).

Pertanto la lettera *e*) è soppressa.

Il Governo, infine, propone:

« *Premettere al primo comma, il seguente:* Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento ».

BOSISIO. Quali sono gli « articoli seguenti » di cui parla l'emendamento governativo?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Si tratta di successivi emendamenti proposti dal Governo, che esamineremo al momento opportuno.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, sul quale ho espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

PENNACCHINI. Signor Presidente, non sono d'accordo per quanto riguarda la lettera *h*), in cui viene configurata la facoltà del Consiglio dell'Ordine di stabilire la misura della tassa per il rilascio di certificati. Questo potere mi sembra eccessivo...

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Ma questa norma l'abbiamo sempre stabilita, anche di recente per i geologi.

PENNACCHINI. Vorrei avanzare un'eccezione anche di ordine costituzionale. Le tasse vengono stabilite soltanto per legge; non è possibile lasciare alla discrezionalità del Consiglio dell'Ordine una decisione di questo genere, sia pure con una ratifica del Ministro di grazia e giustizia...

MANNIRONI. Ma la norma si riferisce agli stessi iscritti all'Ordine...

PENNACCHINI. No. Si tratta del rilascio di certificati ad un qualunque cittadino...

SFORZA. Ciò è previsto per tutte le professioni.

PENNACCHINI. Propongo la soppressione, alla lettera *h*), delle parole: « della

tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari ».

BISANTIS. A mio avviso è inesatta la dizione tassa. Solo l'iscritto, ai fini di far valere il proprio diritto al compenso potrà chiedere al consiglio dell'ordine il rilascio di certificati; ciò non potrà essere richiesto dal privato. Pertanto non si potrà giungere ad un procedimento giurisdizionale a carico del debitore del compenso; si tratta di una questione interna.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Sostituirei, invece, il « punto e virgola » posto dopo le parole « nell'elenco » con un « nonché » e metterei « Ministro al posto di « Ministero ».

Sono comunque contrario alla proposta di di soppressione. Vorrei aggiungere che vi è una sostanziale differenza fra il concetto espresso da un punto di vista tributario dal collega Pennacchini ed il significato che hanno inteso cogliere nel testo dell'articolo gli altri colleghi, me compreso; è vero che si tratta di un diritto relativo a determinate prestazioni, ma si tratta di prestazioni *ad hoc* previste per singoli atti che vengano richiesti.

PENNACCHINI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Dò lettura dell'emendamento del deputato Pennacchini che propone:

« *Alla lettera* h) *dell'articolo 9 sopprimere le seguenti parole*: della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo è, pertanto, respinto.

Pongo in votazione l'emendamento da me proposto:

« *Alla lettera* h) *sostituire la parola*: Ministero, *con*: Ministro *e sostituire il segno*: punto e virgola, *con la parola*: nonché ».

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 9 quale risulta con le modifiche approvate.

ART. 9.

Consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigilia per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il numero 16.

(*È approvato*).

Il Governo propone dopo l'articolo testè approvato di aggiungere il seguente articolo 9-*A*).

ART. 9-*A*).

Attribuzioni del Presidente del consiglio dell'Ordine.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, prenderà il numero 17.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo propone il seguente ulteriore articolo aggiuntivo 9-*B*:

ART. 9-*B*).

Riunioni del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga op-

portuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

MANNIRONI. Mi domando perché sia prevista la convocazione del consiglio dell'Ordine ogni tre mesi!

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo di sostituire le parole: « ogni tre mesi » con le parole: « ogni sei mesi ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato: *All'articolo 9-B, primo comma, sostituire le parole*: « ogni tre mesi », *con le altre*: « ogni sei mesi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9-*B*, che, con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 9-*B*).

Riunioni del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se sarà approvato, esso prenderà il numero 18.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 9-*C*) proposto dal Governo:

ART. 9-*C*).

Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine.

Propongo, per una garanzia di maggiore pubblicità, il seguente emendamento aggiuntivo: *alla fine del secondo comma, aggiungere le parole*: « e all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 9-*C* che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 9-*C*).

Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Governo propone di esaminare gli attuali articoli 10, 11 e 12 nel seguente ordine, 11, 12 e 10. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo della proposta di legge:

ART. 11.

Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Se non è in grado di funzionare, se – chiamato all'osservanza dei propri doveri – persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro 90 giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei biologi.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti all'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimere nel titolo e nei commi primo, secondo e terzo la parola: nazionale.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento della parola « nazionale » nel titolo ed ai commi primo, secondo e terzo.

(*Non è approvato*).

La parola « nazionale » è stata, quindi, soppressa.

PENNACCHINI. Propongo di operare una posposizione di frasi nel primo comma dell'articolo, per modo che rimanga così formulato:

« Il Consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi può essere sciolto ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Pongo in votazione il primo comma nella formulazione proposta dal deputato Pennacchini.

(*È approvato*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Propongo il seguente emendamento: *Al terzo comma, sostituire la parola*: « Ministero », *con l'altra*: « Ministro » *e le parole*: « Commissione centrale », *con le altre*: « Consiglio nazionale ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Pongo in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 11 della proposta di legge che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 11.

Il Consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il numero 20.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 della proposta di legge:

ART. 12.

Commissione centrale.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i biologi. Essa sarà composta:

a) di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio per le professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di quattro componenti designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'agricoltura;

d) di nove biologi eletti dagli iscritti nell'albo dei biologi. Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, della sanità e dell'agricoltura.

È stato presentato, da parte del Governo, un emendamento con cui si propone di sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

Consiglio nazionale dei biologi.

Il consiglio nazionale ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è

costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal Governo con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il numero 21.

(*È approvato*).

Torniamo, ora, all'articolo 10, della proposta di legge. Ne do lettura:

ART. 10.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i biologi di cui all'articolo 12.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 10 della proposta di legge:

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e quelle in materia disciplinare nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al consiglio nazionale per i biologi di cui all'articolo precedente.

PENNACCHINI. A mio giudizio, non si può adombrare in questo articolo la figura di un giudice speciale in quanto si riferisce esclusivamente ai ricorsi amministrativi che al termine della loro definizione in sede propria possono percorrere, qualora ritenuto opportuno, tutto l'*iter* del ricorso davanti alla magistratura. In altri termini, prima si ricorre al Consiglio dell'Ordine e, soltanto dopo che il Consiglio dell'Ordine ha deciso, si può proporre il ricorso per via giudiziaria.

Si obietterà che nella fase amministrativa del ricorso una delle parti facultate a ricorrere e anche il procuratore della Repubblica, quindi si verrebbe a stabilire una figura ibrida di ricorso amministrativo, dato che una delle parti autorizzate a ricorrere appartiene all'ordine giudiziario.

Questo, a nostro avviso, non intacca la natura amministrativa del ricorso così com'è configurato e, pertanto, sono favorevole alla approvazione di questo articolo, con la modifica che, mi pare, lo stesso Governo abbia proposto – anche in analogia ad altri casi in cui è previsto il ricorso da parte del procuratore della Repubblica – cioè di stabilire che il procuratore della Repubblica sia quello del tribunale di Roma anziché quello del tribunale nella cui circoscrizione gli interessati hanno la loro residenza.

Sono, quindi favorevole alla formulazione proposta dal Governo.

MANNIRONI. Mi pare che questo articolo diventi pleonastico, oppure ripeta una norma che abbiamo già approvata. Basta, infatti, andare a rivedere l'articolo 7-*C*), ora 10, che abbiamo approvato. Ivi sono previsti esattamente due gradi di giurisdizione, perché c'è la deliberazione del Consiglio dell'ordine contro la quale l'interessato – anche in caso di rigetto della domanda – ha diritto ricorrere al Consiglio nazionale.

Quindi, abbiamo previsto l'esaurimento di questa fase amministrativa in due gradi, attraverso il Consiglio dell'ordine ed il Consiglio nazionale. Il ricorso, invece, all'autorità giudiziaria dovrebbe avvenire in un secondo tempo, ed allora si capirebbe l'intervento del procuratore della Repubblica, e si dovrebbe decidere presso quale ufficio l'azione vada incardinata, cioè presso il tribunale di Roma, oppure presso il tribunale della circoscrizione dove ha sede l'interessato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma l'articolo 7-*C*), ora 10, e l'articolo che stiamo esaminando trattano materie completamente diverse. Il meccanismo previsto dall'articolo 7-C), non fa che rendere possibili ed automatiche le modalità per l'iscrizione, mentre tutte le controversie, tutto l'aspetto contenzioso, è contenuto in questo articolo che stiamo discutendo.

MANNIRONI. Il rilievo fatto dal Sottosegretario, dal punto di vista formale, è esatto, però sarei del parere che tutte le materie controverse, sia che riguardino l'iscrizione o questioni elettorali, come anche argomenti disciplinari, siano concentrate in due sole fasi di giudizio amministrativo con il ricorso di secondo grado al Consiglio nazionale dei biologi, salvo il diritto dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria una volta infruttuosamente superate le due fasi amministrative.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Abbiamo già approvato delle norme in base alle quali il procuratore

della Repubblica viene avvertito, ed ha perciò una speciale forma di vigilanza su questa attività interna. Si costituiscono, quindi, degli interessi che lo abilitano ad assumere un'iniziativa anche interna. Questo non è un problema di carattere giurisdizionale ma, piuttosto, di garanzia della collettività.

Quindi, o escludiamo il procuratore della Repubblica, e sono contrario anche perché saremmo incoerenti con gli articoli già approvati, oppure lasciamo le cose come stanno, realizzando, come dice giustamente il deputato Mannironi, una procedura amministrativa in due fasi.

L'articolo 7-*C*) ora 10, riguarda la procedura anche contenziosa per ottenere la iscrizione, mentre quello che stiamo esaminando prevede tutti i casi di contenzioso che possono sorgere all'interno dell'Ordine. Solo in un secondo tempo, quando siano stati esauriti tutti i gradi di quella che potremmo impropriamente chiamare giurisdizione interna, vi sarà la possibilità di adire la magistratura ordinaria.

Non rimane da fare, quindi, che una cosa: eliminare il riferimento al rigetto della domanda da noi inserito su proposta del deputato Mannironi nell'articolo 7-*C*) ora 10.

MARTUSCELLI. In tal caso, però, mi lascierebbe un po' perplesso un articolo che prevedesse singolarmente un'impugnazione, mentre tutti gli altri casi sono contemplati in un diverso articolo per cui mi chiedo se non sarebbe il caso di unificare in un unico contesto tutti i casi di impugnazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In realtà l'ipotesi prevista dall'articolo 7-*C*) non è una vera e propria impugnazione, in quanto contempla solamente il caso in cui il consiglio dell'Ordine non abbia espresso alcun giudizio sulla domanda di iscrizione.

MARTUSCELLI. In tal caso, però, introdurremmo un principio nuovo, diverso da quello adottato normalmente e, cioè, che in caso di mancata pronuncia su una domanda di iscrizione questa debba essere intesa come rigettata.

Mantengo la mia opinione che sarebbe opportuno unificare in un unico articolo quanto previsto dagli articoli 7-*C*) e da questo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Abbiamo intenzionalmente voluto mantenere impregiudicata la questione (molto dibattuta in dottrina) se il silenzio valga come assenso o diniego...

MARTUSCELLI. Ma voi, in pratica, avete risolto tale problema in quanto, nel momento stesso in cui prevedete il ricorso ad un altro organo, considerate rigettata quella determinata domanda su cui l'organo di primo grado non si è pronunciato.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Questo sarebbe vero se lasciassimo nell'articolo che stiamo esaminando il riferimento che vi avevamo inserito a proposito del rigetto della domanda. Ma, tolto tale riferimento, viene meno anche ogni giudizio sul significato del silenzio dell'organo che deve decidere.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noi non abbiamo considerata l'ipotesi prevista all'articolo 7-*C* né come un rifiuto né come una accettazione tacita, ma solamente come una inadempienza.

Di fronte a tale inadempienza l'interessato ha diritto, in base alla nostra impostazione, di chiedere all'organo superiore di sostituirsi a quello di primo grado per adempiere ad un obbligo preciso, senza che da ciò nasca alcuna impugnativa.

Tanto per fare un esempio possiamo considerare il caso dei partiti politici, con i quali, per altro, la materia da noi trattata non ha alcuna analogia di merito. Se una sezione di partito non prende in esame la domanda di iscrizione, l'interessato può rivolgersi agli organi centrali del partito; norma questa che si ispira all'esigenza di fornire al cittadino un mezzo di garanzia. Ed è proprio a questa *ratio* che si ispira la norma dell'articolo 7-*C*) che prevede un'ipotesi del tutto distinta da quella di una controversia, con relativa impugnazione, caso che rientra nell'ambito del contenzioso previsto dall'articolo in esame.

PENNACCHINI. Credo che, giunti a questo punto, si debba prendere una decisione, avendo di fronte a noi due possibilità.

Se accettiamo la tesi del Sottosegretario, cioè che l'articolo 7-*C* riguarda soltanto materia amministrativa, con esclusione di qualunque ipotesi di contenzioso, non vi è dubbio che dovremmo eliminare da quell'articolo il riferimento al rigetto della domanda; questa potrebbe essere, dal punto di vista procedurale, la soluzione più semplice, in quanto non ci costringerebbe a tornare su una precedente votazione.

Oppure potremmo accettare la tesi che possiamo definire Martuscelli-Mannironi, ottima sotto ogni profilo e che ha il pregio di unificare la materia, ma in tal caso dobbiamo assolutamente sopprimere l'articolo 7-*C*.

Personalmente sarei del parere di mantenere l'articolo 7-*C*, abolendo naturalmente, come ho già detto, in sede di coordinamento la previsione del rigetto della domanda, ap-

provando poi l'articolo che stiamo esaminando, nell'intesa però che questo riguarda esclusivamente i casi di contenzioso, mentre l'articolo 7-*C* prevede solamente un inadempimento, cui non si intende attribuire alcun significato di rigetto.

MANNIRONI. Desidero dichiarare che, nonostante le argomentazioni contrarie, mantengo ferma la mia tesi che sia il caso di creare due articoli diversi per prevedere quelli che non sono altro che due aspetti dello stesso contenzioso amministrativo. E questo pur riconoscendo le esigenze di ordine procedurale cui si è fatto cenno.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che nella formulazione proposta dal Governo non si parla dell'elenco speciale. Trattandosi di una lacuna do lettura del seguente emendamento: *Dopo le parole*: « dall'albo », *aggiungere le altre*: « o dall'elenco speciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10, con l'intesa che in sede di coordinamento si provvederà a stralciare dall'articolo 7-*C*, ora 10, già approvato, il riferimento al rigetto della domanda, essendo tale ipotesi prevista nell'articolo che stiamo per votare con il parere favorevole del Governo e del relatore:

ART. 10.

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso asumerà il numero 22.

(*È approvato*).

Passiamo al nuovo articolo aggiuntivo 12-*A*, proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 12-*A*).

Termini del ricorso.

I ricorsi previsti dall'articolo precedente debbono essere proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

BISANTIS. Questo è un vero e proprio contenzioso; noi dobbiamo qualificarne la natura amministrativa e prevedere la procedura che sarà seguita in sede giudiziaria.

Recentemente mi sono occupato di una questione di contenzioso elettorale e mi sono trovato di fronte a notevoli difficoltà.

Da un punto di vista amministrativo è giusto che le decisioni del consiglio dell'Ordine vengano impugnate dinnanzi al Consiglio nazionale, e sono favorevole che l'iniziativa dell'azione sia permessa anche al procuratore della Repubblica ma, in sede di contenzioso, è necessario specificare quale sarà l'organo che si occuperà di questi ricorsi.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei sapere cosa intenda il collega Bisantis per sede amministrativa.

BISANTIS. Nelle norme per le elezioni delle regioni del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta è prevista una fase prettamente amministrativa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo principio discende logicamente dal criterio generale.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Questa è una fase amministrativa, dato che l'esame in sede giurisdizionale, in base al successivo articolo 12-*H*, che il Governo ha proposto, viene affidato ad una sezione specializzata costituita presso la corte d'appello di Roma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ritengo che le preoccupazioni del collega Bisantis derivino dall'introduzione in questo provvedimento, di norme regolamentari, ricordo che questa questione è stata risolta all'inizio della nostra discussione. Devo dire che il provvedimento amministrativo non diviene giurisdizionale solo a causa dell'introduzione di alcuni termini, che sono necessari per le norme di carattere regolamentare.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Do lettura dell'articolo aggiuntivo 12-*A* proposto dal Governo:

ART. 12-*A*).

Termini del ricorso.

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedi-

mento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 23.

(*È approvato*).

Passiamo al nuovo articolo aggiuntivo 12-*B*, proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 12-*B*).

Contenuto del ricorso.

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, deve essere redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del consiglio nazionale.

Il ricorso deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

MANNIRONI. Ritengo che le modalità previste per questo secondo ricorso, sempre in sede amministrativa, vadano riferite anche al primo ricorso previsto dall'articolo 7-*C*, ora 10.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ricordo che si tratta di due ipotesi nettamente distinte; ritengo anzi che all'articolo 7-*C* si potrebbe dire che, più che di ricorso, si tratta di riproposizione della domanda. L'articolo 7-*C* prevede solamente il meccanismo per ottenere l'iscrizione; non nasce alcuna questione di merito e, quindi, non si tratta di un ricorso. Solo dopo questa prima fase e dopo la decisione del Consiglio nazionale può sorgere una controversia e si entra nel meccanismo del contenzioso che è un contenzioso amministrativo.

MANNIRONI. Il Sottosegretario ritiene che la mancata iscrizione all'albo non investa questioni di merito; personalmente ritengo che proprio la mancata iscrizione investa questioni di merito. L'iscrizione viene negata perché si ritiene che il richiedente non meriti di essere iscritto; c'è, quindi, una valutazione di merito ed è questa la ragione del ricorso all'organo amministrativo di secondo grado.

Per questa ragione le modalità dei ricorsi devono essere uguali, non possiamo prevedere due procedure diverse.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* La questione mi sembra superata dato che abbiamo approvato l'articolo ora 22; dopo l'inevitabile soppressione in sede di coordinamento delle parole « o abbia rigettato la domanda » di cui all'articolo 7-*C*, ora 10, diverranno incompatibili le due funzioni attribuite alla procedura rispettiva di cui agli articoli ora 10 e 22.

Ritengo che all'articolo 7-*C*, ora 10, debba essere attribuito il significato datogli dal Sottosegretario, cioè che si tratti di una semplice riproposizione della domanda.

In sede di coordinamento, con l'accordo di tutti i deputati, sarà possibile sostituire le parole « proposto ricorso » con le altre « proposta la domanda », cioè dando il carattere di una pura e semplice inadempienza al primo consiglio dell'ordine che non ha considerato la cosa in tempo.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 12-*B*) proposto dal Governo.

ART. 12-*B*).

Contenuto del ricorso.

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, deve essere redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

Il ricorso deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'avvertenza che se approvato esso prenderà il numero 24.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo articolo aggiuntivo 12-*C*) proposto dal Governo:

ART. 12-*C*).

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso.

Il ricorso è presentato al Consiglio dell'Ordine; se il ricorrente è iscritto all'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prende visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il Consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, deve nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato esso assumerà il numero 25.

(*È approvato*).

Passiamo al nuovo articolo aggiuntivo 12-*E*) proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 12-*E*).

Trattazione del ricorso.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

PENNACCHINI. A me pare che il termine di sessanta giorni previsto al primo comma sia estremamente largo. Non bisogna dimenticare che dopo l'*iter* di questo ricorso amministrativo, vi sarà l'altro *iter* del ricorso giudiziario. Quanto dovrà aspettare l'interessato che aspira ad ottenere giustizia?

Mi sembra che i sessanta giorni siano veramente eccessivi, come mi pare molto generica la dizione adottata nel testo proposto del Governo « per il tempo strettamente necessario ».

MANNIRONI. Sarei dell'avviso di sopprimere l'articolo 12-*E*), in quanto si tratta di una fase esclusivamente amministrativa, mentre le garanzie si avranno in sede giurisdizionale. Quando il Consiglio nazionale sia investito del ricorso si avranno tutti gli sviluppi e tutte le garanzie possibili, anche di contraddittorio.

BISANTIS. L'unico timore è che la magistratura rilevi in questo procedimento dei caratteri giurisdizionali, com'è avvenuto in tema di contenzioso elettorale.

Sarebbe stato meglio prevedere una procedura rapida, che avesse la caratteristica di un semplice procedimento amministrativo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Con la formula proposta diamo maggiori garanzie ai singoli interessati.

A mio parere non vi è nulla di male che la legge o il regolamento prevedano una serie di norme precise per la trattazione di questi ricorsi e ciò è un fatto positivo per la garanzia degli interessati.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Il deputato Pennacchini propone il seguente emendamento: « *Al primo comma, sostituire le parole*: trenta giorni *con le altre*: sessanta giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il deputato Pennacchini propone inoltre: « *Aggiungere al secondo comma dopo le parole*: per il tempo strettamente necessario, *le altre*: comunque non oltre i trenta giorni ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo do, prima, lettura del testo dell'articolo 12-*E*) con la modifica testè approvata.

Trattazione del ricorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per i ricorso, il presidente del consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del consiglio nazionale può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura del secondo emendamento proposto dal deputato Pennacchini: *Aggiungere al secondo comma dopo le parole* « per il tempo strettamente necessario » *le altre* « e comunque non oltre i trenta giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12-*E*) che con questo emendamento aggiuntivo risulta così formulato:

ART. 12-*E*).

Trattazione del ricorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritenga opportune: in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti, e comunque, non oltre i trenta giorni.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 26.

(*È approvato*).

Dò lettura del nuovo articolo aggiuntivo 12-*F*) proposto dal Governo.

ART. 12-*F*).

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, approvato, esso assumerà il numero 27.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*G*).

Ne do lettura:

ART. 12-*G*).

Decisione del ricorso.

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera *c*) del precedente articolo 12-*B*) e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del consiglio nazionale.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, assumerà il numero 28.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*H*).

Ne do lettura.

ART. 12 *H*)

Impugnazioni delle deliberazioni del consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello della sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte di appello di Roma il cui collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo nominati a norma del secondo comma.

DE FLORIO. L'intervento del procuratore della Repubblica si esplica in ogni caso, anche in materia che non rivesta carattere penale?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Sì, tale intervento è previsto anche nella legge professionale degli avvocati e procuratori. Non posso che essere favorevole a questo articolo.

Pongo in votazione l'articolo 12-*H*) di cui ho dato lettura con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 29.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*I*). Ne do lettura:

ART. 12-*I*).

Elettorato.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al consiglio dell'Ordine ed al consiglio nazionale sono rieleggibili.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato esso assumerà il numero 30.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*K*). Ne do lettura:

ART. 12-*K*).

Elezione del consiglio dell'Ordine.

L'elezione del consiglio dell'Ordine deve svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data deve essere fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'inserimento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto espresso presso il seggio istitutivo nella sede del consiglio dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti.

L'avviso di convocazione, che deve essere comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea stessa in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata o non meno di cinque giorni dalla prima.

DE FLORIO. Perché è richiesta la comunicazione al Ministro della giustizia?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Perché il Ministero ha una sorveglianza di carattere generale su tutti gli ordini.

Pongo in votazione l'articolo 12-*K*) di cui ho dato lettura con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 31.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*L*). Ne do lettura:

ART. 12-*L*).

Elenco degli elettori — Seggio elettorale.

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco deve contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'Ordine, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 12-*L*) con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 32.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*M*). Ne do lettura:

ART. 12-*M*).

Composizione del seggio elettorale.

Il presidente del consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli

elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'avvertenza che, se approvato, esso assumerà il numero 33.

(*È approvato*).

Il Governo propone un nuovo articolo aggiuntivo 12-*N*). Ne do lettura:

ART. 12-*N*).

Votazione.

Le schede per la prima e seconda convocazione sono prodisposte, in unico modello, col timbro dell'ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, debbono essere immediatamente prima dell'inizio della votazione firmate all'esterno da uno dei scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale si svolgano contemporaneamente, le relative schede debbono essere di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore deve all'uopo richiedere alla segreteria del consiglio dell'Ordine le schede debitamente timbrate, e deve farle pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio e la dichiarazione che la busta contiene le schede di votazione: il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae le relative schede senza dispiegarle e, previa apposizione su di esse della firma di uno scrutatore, le depone nell'urna.

Propongo il seguente emendamento:

« *Al quinto comma, sopprimere le parole:* nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude inumidendone la parte gommata ».

Si tratta di specificazioni troppo minute per essere contenute in una legge anche se ha carattere regolamentare.

BOSISIO. Al quinto comma propongo il seguente emendamento:

« *Aggiungere dopo le parole*: e riconsegna, *la parola*: chiusa ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Pongo in votazione il mio emendamento:

« *Sopprimere le parole*: nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude inumidendone la parte gommata ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

L'emendamento soppressivo è, pertanto, accolto.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bosisio:

« *Al quinto comma, dopo le parole*: e la riconsegna, *aggiungere l'altra*: chiusa ».

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 12-*N*) quale risulta a seguito degli emendamenti approvati.

ART. 12 *N*).

Votazione.

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, col timbro dell'ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono debbono essere immediatamente prima dell'inizio della votazione firmate all'esterno da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale si svolgano contemporaneamente, le relative schede debbono essere di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore deve all'uopo richiedere alla segreteria del consiglio dell'Ordine le schede debitamente timbrate, e deve farle pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale siano apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio e la dichiarazione che la busta contiene le schede di votazione: il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae le relative schede senza dispiegarle e, previa apposizione su di esse della firma di uno scrutatore, le depone nell'urna.

Lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato esso assumerà il numero 34.

(*È approvato*).

Passiamo ai nuovi articoli 12-*O*), 12-*P*), 12-*Q*), 12-*R*), 12-*S*, 12-*T*), 12-*U*), 12-*V*), proposti dal Governo. Non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò, successivamente in votazione con l'intesa che, se approvati, essi assumeranno rispettivamente i numeri 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

ART. 12-*O*).

Scrutinio.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votar egli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Ove i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti non debbono in ogni caso essere meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei candidati eletti.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

(*È approvato*).

ART. 12-*P*).

Diritto di opzione – Sostituzione.

Ove un membro del consiglio nazionale risulti eletto membro del consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio dell'Ordine.

Per la sostituzione il consiglio dell'Ordine provvede a norma dell'articolo 12-*S*) della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 12-*Q*).

Elezione del consiglio nazionale – Opzione.

Per la elezione dei membri del consiglio nazionale, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del consiglio dell'Ordine.

Il membro del consiglio dell'Ordine che sia eletto membro del consiglio nazionale dovrà optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 12 *P*) della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 12-*R*).

Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

Il presidente del seggio, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'Ordine.

I risultati delle elezioni sono inoltre comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

ART. 12-*S*).

Riunioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale – Cariche.

Il Ministro per la grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e nella stessa sono eletti un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente siano assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e negli altri casi il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni supplettive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

(*È approvato*).

ART. 12-*T*).

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell'Ordine – Sostituzione – Rinnovo della elezione.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'Ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 12-*O*), comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il consiglio dell'Ordine deve fissare entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 12-*U*).

Rinnovo delle elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 10 secondo comma alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 12-*V*).

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni deve chiamare, per la loro sostituzione, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 12-*O*) comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, per l'ipotesi in cui sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra procedere a nuove elezioni.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo articolo 12-W) proposto dal Governo:

ART. 12-*W*).

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Propongo il seguente emendamento: *Sopprimere la lettera* b) *del secondo comma.*

DE FLORIO. Negli altri ordini professionali è prevista una tale radiazione di diritto?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Si.

DE FLORIO. Nell'ordine nazionale degli avvocati e procuratori ci si è regolati in maniera diversa; un comma simile non è espressamente previsto.

In definitiva, qui veniamo a sanzionare un principio di portata – a mio giudizio – grave e pesante. Veniamo, cioè, a dire che un cittadino che, per un motivo qualsiasi, venga condannato ad una pena non inferiore a due anni, per reato non colposo, non può più continuare ad esercitare la sua attività.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Onorevole De Florio, vorrei che lei tenesse conto di alcune cose. Intanto siamo di fronte, se non altro ad una categoria qualificata; poi, abbiamo escluso il reato colposo; quindi, deve trattarsi di una condanna di due anni per cui non può non esserci un reato di una certa portata. Sono sensibile all'osservazione da lei fatta, ma vorrei che considerasse anche queste cose.

DE FLORIO. Non sostengo che nel caso di una condanna, anche grave, non sia opportuna l'adozione di un provvedimento che può giungere anche alla radiazione. Vorrei, soltanto, che la valutazione di tale opportunità fosse lasciata alla discrezionalità del Consiglio nazionale. Perché questo automatismo... ?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Potremmo dire: « la radiazione può essere pronunciata... ».

BISANTIS. Già, ma allora dovremmo prevedere identica cosa in tutti gli altri casi, in cui abbiamo legiferato analogamente a quanto si propone oggi.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Credo che saremmo in regola se si adottasse la stessa soluzione di cui al provvedimento relativo ai geologi. Nel corso della discussione di tale provvedimento fu pure avanzata analoga questione, alla quale si ovviò aggiungendo il seguente comma che manca nell'articolo che stiamo esaminando: « Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta la norma del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere, in conformità dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1963, n. 112 e dell'articolo 16 della presente legge ».

Al provvedimento al nostro esame potrebbe essere presentato analogo emendamento.

DE FLORIO. Noi, con la formulazione proposta dal Governo, veniamo a determinare una sanzione di carattere complementare alla pena eventualmente comminata dal codice per un certo reato. Ora, non discuto l'opportunità di questa sanzione; quel che mi preoccupa è l'automatismo che è tanto più ingiustificato in quanto l'Ordine professionale ha la possibilità, con propria valutazione discrezionale, di procedere alla radiazione del professionista anche per un reato comportante, poniamo, una pena minore di quello da noi previsto.

Ora, se questo è il criterio e se l'Ordine può adeguatamente tutelare il prestigio, la dignità, il decoro della categoria, attraverso una radiazione di carattere discrezionale, non vedo perché si debba ancorare un certo provvedimento ad una forma di automatismo. D'altro lato, due anni di reclusione, presi in se e per se, non stanno a significare assolutamente un criterio valido. Un biologo potrebbe

commettere un reato che non incide minimamente sulla sua onorabilità professionale, in senso stretto, e magari non essere radiato, mentre potrebbe commetterne un altro, forse meno grave come sanzione penale, ma tale da comportare e da imporre il provvedimento di radiazione dall'albo.

L'onorevole Presidente ha parlato di un emendamento aggiuntivo. Ora rimane il fatto che la riabilitazione può venire, a volte, dopo cinque anni e, nel caso di esistenza di precedenti reati, dopo dieci anni. Il che significa condannare un professionista a cambiare mestiere...

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Annuncio che il Sottosegretario ha formalmente presentato quale emendamento aggiuntivo il comma di cui ho dato lettura.

DE FLORIO. In caso di approvazione dell'articolo con l'emendamento ora proposto dal Governo sarebbe opportuna una modifica in cui venga prevista la possibilità della nuova iscrizione all'albo nel termine di due anni dalla data della condanna. Presento il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12-*W ».

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Do lettura deldell'emendamento proposto dal deputato De Florio:

« *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12-*W ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo che è così formulato:

« La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo ».

(*È approvato*).

Pertanto, l'emendamento De Florio, è respinto.

Do lettura dell'articolo 12-*W* nel testo proposto dal Governo:

ART. 12-*W*).

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dei due comma aggiuntivi proposti dal Governo:

« Chi è stato radiato può a domanda essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura civile;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell'articolo 12-*H* della presente legge.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Do lettura e pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 12-*W* quale risulta con le modificazioni introdotte con l'intesa che se approvato, esso assumerà il numero 43:

ART. 12-*W*).

Sanzioni disciplinari.

« All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che

comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione; oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano, di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può a domanda essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura civile;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 12-*H* della presente legge ».

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo articolo 12-*X* proposto dal Governo:

ART. 12-*X*).

Procedimento disciplinare.

« Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, documenti e memorie difensive e a comparire entro lo stesso termine, innanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine ».

Propongo il seguente emendamento:

« *Al secondo comma sostituire la parola*: pena, *con la parola*: sanzione ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

Propongo un ulteriore emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere le parole: e nell'albo del comune di ultima residenza dell'interessato ».

Trattandosi di emendamento aggiuntivo pongo prima in votazione il testo dell'articolo 12-*X* con la modifica già approvata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione nel complesso l'articolo 12-*X* quale risulta con le modificazioni introdotte con l'intesa che se approvato, esso assumerà il numero 44.

ART. 12-*X*).

Procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, documenti e memorie difensive e a comparire entro lo stesso termine, innanzi al Consiglio per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine e

nell'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo articolo 12-*Y* proposto dal Governo:

ART. 12-*Y*).

Tariffa professionale.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta dal consiglio dell'Ordine.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 45.

(*È approvato*).

Do, ora, lettura dell'articolo 13 nel testo della proposta di legge:

ART. 13.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso prenderà il numero 46.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 della proposta di legge:

ART. 14.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quelle di aver compiuto, da laureato, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

È stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

« *Dopo la parola*: laureato, *aggiungere le parole*: in scienze biologiche ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 14.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato esso assumerà il numero 47.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 della proposta di legge:

ART. 15.

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, esso assumerà il numero 48.

(*È approvato*).

Dò lettura del nuovo articolo aggiuntivo 15-*A*) proposto dal Governo:

ART. 15-*A*).

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi è compiuta da una commissione nominata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un

magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionili di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che, se approvato, prenderà il numero 49.

(*È approvato*).

Dò lettura del nuovo articolo aggiuntivo 15-*B*) proposto dal Governo:

ART. 15-*B*).

Ricorsi avverso le decisioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da 11 membri nominati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato, esso assumerà il numero 50.

(*È approvato*).

Dò lettura del nuovo articolo aggiuntivo 15-*C*) proposto dal Governo:

ART. 15-*C*).

Prima elezione del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, è nominato entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'inicarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente la indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato, esso assumerà il numero 51.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 16 della proposta di legge:

ART. 16.

Norme regolamentari.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, entro un anno, le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere l'articolo 16* ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 16 si intende, pertanto, soppresso.

Propongo una breve sospensione della seduta per poter procedere al coordinamento del testo.

(*La seduta sospesa alle 13,05 è ripresa alle 13,30*).

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Do lettura del testo coordinato cui ho apportato delle correzioni di forma. Ho introdotto nei vari articoli proposti dal Governo i richiami con la numerazione definitiva ed ho coordinato l'ar-

ticolo 10 già 7-C), in base alle osservazioni che sono state fatte nel corso della seduta.

Porrò, quindi, successivamente in votazione ogni singolo articolo:

ART. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo.

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto della professione di biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Segreto professionale.

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

(*È approvato*).

ART. 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti.

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

(*È approvato*).

ART. 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 8.

Modalità di iscrizione nell'albo.

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5 il consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

ART. 9.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

ART. 10.

Iscrizione.

Il consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

ART. 11.

Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

(*È approvato*).

ART. 12.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Il consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 13.

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del consiglio dell'Ordine al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

ART. 14.

Tessera di riconoscimento.

Il presidente del consiglio dell'Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

(*È approvato*).

ART. 15.

Ordine nazionale dei biologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

ART. 16.

Consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

(*È approvato*).

ART. 17.

Attribuzioni del presidente del consiglio dell'Ordine.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

(*È approvato*).

ART. 18.

Riunioni del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

(*È approvato*).

ART. 19.

Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

(*È approvato*).

ART. 20.

Scioglimento del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

(*È approvato*).

ART. 21.

Consiglio nazionale dei biologi.

Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

ART. 22.

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

ART. 23.

Termini del ricorso.

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

(*È approvato*).

ART. 24.

Contenuto del ricorso.

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazione da parte del Consiglio nazionale dei biologi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei biologi.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

(*È approvato*).

ART. 25.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso.

Il ricorso è presentato al consiglio dell'Ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale dei biologi il ricorso ad esso presen-

tato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

(*È approvato*).

ART. 26.

Trattazione del ricorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.

(*È approvato*).

ART. 27.

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

ART. 28.

Decisione del ricorso.

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera *c*) dell'articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 29.

Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare o di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte di appello di Roma il cui collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

(*È approvato*).

ART. 30.

Elettorato.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.

(*È approvato*).

ART. 31.

Elezione del consiglio dell'Ordine.

L'elezione del consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scaden-

za del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'Ordine.

L'avviso di convocazione, è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

(*È approvato*).

ART. 32.

Elenco degli elettori - Seggio elettorale.

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'Ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

(*È approvato*).

ART. 33.

Composizione del seggio elettorale.

Il presidente del consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(*È approvato*).

ART. 34.

Votazione.

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, le depone nell'urna.

(*È approvato*).

ART. 35.

Scrutinio.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che

sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la gradutoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

(*È approvato*).

ART. 36.

Diritto di opzione – Sostituzione.

Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti eletto membro del consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio dell'Ordine.

Per la sostituzione il consiglio dell'Ordine provvede a norma dell'articolo 39 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 37.

Elezione del Consiglio nazionale dei biologi – Opzione.

Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del consiglio dell'Ordine.

Il membro del consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 38.

Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

Il presidente del seggio, comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'Ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

ART. 39.

Riunioni del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi – Cariche.

Il Ministro di grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

(*È approvato*).

ART. 40.

Annullamento delle elezioni di membri del consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'Ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione supplettiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 41.

Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 42.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra procedere a nuove elezioni.

(*È approvato*).

ART. 43.

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 44.

Procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del

procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine, e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(*È approvato*).

ART. 45.

Tariffe professionali.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustiza, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio dell'Ordine.

(*È approvato*).

ART. 46.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 47.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

(*È approvato*).

ART. 48.

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 49.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi è compiuta da una commissione nominata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

ART. 50.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorso proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

(*È approvato*).

ART. 51.

Prima elezione del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO